della tariffa doganale comune, esclusi i prodotti in polvere aventi un tenore in peso di lattosio superiore al 20 % ;

— della sottovoce ex 04.03 B aventi un tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % ».

Articolo 3

Nella versione francese dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1033/69, il termine « quantité » è sostituito dal termine « qualité ».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1033/69 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 20*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, dal regolamento (CEE) n. 886/68, gli importi di compensazione non vengono applicati

a) negli scambi tra Stati membri di burro venduto dall'organismo d'intervento a titolo del presente regolamento,

b) negli scambi con paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 3, lettera a), secondo trattino ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1969. Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 1033/69, gli impegni contratti vengono adeguati, a richiesta dell'interessato, alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/69 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1969

relativo alla riduzione dei periodi durante i quali alcuni prodotti lattiero-caseari possono formare oggetto di pagamento anticipato delle restituzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1100/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 862/69 (4), prevede che la restituzione non possa essere fissata in anticipo per i prodotti di cui all'allegato del citato regolamento ;

considerando che nell'articolo 3, paragrafo 3, e nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, relativo alle modalità complementari di applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (5), i termini durante i quali i prodotti possono restare sotto il regime di controllo doganale o sotto il regime di deposito doganale o di zona franca sono stabiliti in sei mesi ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 14.
(4) GU n. L 111 dell'8. 5. 1969, pag. 25.
(5) GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1.

considerando che il regime di prefinanziamento previsto dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato [1], può produrre sui prezzi dei prodotti gli stessi effetti della fissazione in anticipo della restituzione; che è opportuno quindi, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1957/69, ridurre i termini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento ad un periodo più corto allo scopo di evitare difficoltà nel commercio internazionale dei prodotti in causa;

considerando che, tenendo conto delle perdite di peso durante la maturazione dei formaggi, conviene applicare le stesse disposizioni anche ai formaggi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti appartenenti alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, nonché per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1100/68 e destinati all'esportazione verso i paesi terzi ivi indicati, i termini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1957/69 sono ridotti a 14 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

[1] GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.